

# ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO COTTOLENGHINO ONLUS

## STATUTO

### Articolo 1

- 1.1. E' costituita in Torino, Via Cottolengo 14, l'Associazione di Volontariato, senza scopo di lucro, denominata "Associazione Volontariato Cottolenghino ONLUS" siglabile "A.V.C. ONLUS".
- 1.2. L'associazione potrà aprire altre sedi sia in Italia sia all'estero con delibera del Comitato Esecutivo.
- 1.3. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

### Articolo 2

L'Associazione "Associazione Volontariato Cottolenghino ONLUS" è di supporto alla Piccola Casa della Divina Provvidenza ed opera in stretta collaborazione con essa per il raggiungimento degli obiettivi e sulla base dei valori elencati nel successivo articolo 3 del presente Statuto.

### Articolo 3

3.1. L'Associazione, luogo di maturazione comune per quanti ne fanno parte, si ispira ai valori del volontariato (di cui alla Legge 266/91 e successive), della solidarietà umana nonché al principio evangelico di servizio alla persona in stato di bisogno secondo l'insegnamento di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, svolta a favore della Piccola Casa della Divina Provvidenza, si prefigge di operare sulla base dei principi ispiratori e con le finalità seguenti.

1) Principi ispiratori:

- solidarietà umana,
- rispetto dell'uomo,
- servizio ai poveri,
- apertura a tutti gli uomini,
- carità e pazienza cristiana,
- fiducia nella paternità di Dio che si esprime nella Divina Provvidenza.

2) Finalità.

L'Associazione si propone di affiancare il servizio realizzato dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza, in Italia, con particolare riferimento a Torino e Provincia, ed all'estero. L'Associazione potrà quindi:

A) rispondere a varie situazioni di bisogno relative a:

- persone portatrici di handicap psichico, fisico e sensoriale;
- persone anziane autosufficienti e non autosufficienti;
- minori a rischio per disagio socioculturale o per situazione familiare precaria;
- persone tossicodipendenti, alcooliste, malate di AIDS, o affette da problemi sociali imprevedibili;
- extracomunitari, senza fissa dimora;
- famiglie emarginate per motivi economici o culturali; analfabeti;

malati in ospedale ed a domicilio;  
carcerati ed ex carcerati.

- B) essere di supporto a singoli o gruppi che, per realizzare obiettivi in sintonia con lo spirito cottolenghino e le finalità della Associazione, ne richiedono l'intervento;
- C) collaborare con gruppi od enti che perseguono i medesimi obiettivi dell'Associazione, anche all'estero ed in terra di missione;
- D) sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove forme di attività di servizio che, in risposta a bisogni emergenti, perseguono le finalità dell'Associazione;
- E) sensibilizzare il territorio alle problematiche del disagio, promuovendo iniziative di vario genere;
- F) attuare formazione costante ai volontari, utilizzando metodologie e strumenti adeguati alle finalità da perseguire ed agli specifici obiettivi;
- G) proporre attività culturali e momenti di aggregazione per i volontari;
- H) realizzare pubblicazioni periodiche di collegamento tra volontari della Piccola Casa e delle sue diverse sedi;
- I) promuovere iniziative atte a stimolare e diffondere lo spirito cottolenghino, anche attraverso l'adesione ad associazioni, comitati, fondazioni e federazioni.

3.2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci.

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Esecutivo.

#### **Articolo 4**

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento da:

- a) contributi dei soci;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

#### **Articolo 5**

I soci non hanno diritti sul patrimonio sociale, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione.

In caso di morte di un socio nessun diritto spetta ai suoi eredi; parimenti nessun diritto compete al socio escluso e comunque cessato.

#### **Articolo 6**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31

dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno.

### **Articolo 7**

Il numero dei soci è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e che risultino in regola con il versamento della quota annuale.

### **Articolo 8**

8.1. L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato Esecutivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato.

8.2. Il Comitato Esecutivo cura l'annotazione dei nuovi soci nell'apposito libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

8.3. Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, delibera il Comitato Esecutivo.

8.4. La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi della Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

8.5. L'esclusione dei soci è deliberata dal Comitato Esecutivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica presso il Comitato Esecutivo.

8.6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **Articolo 9**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Comitato Esecutivo ed il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Articolo 10**

L'Assemblea è costituita dai soci ed è convocata in seduta ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e dell'ammontare della quota annuale, oltre che dei termini per il suo versamento; è convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta lo richieda il Comitato Esecutivo di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata, di almeno un decimo dei soci, con indicazione specifica dei punti all'ordine del giorno.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria per proposte di modifiche statutarie

dovrà essere presentata dalla metà più uno dei soci.

L'Assemblea:

- a) delibera, in conformità del presente Statuto, su tutti gli argomenti ad essa sottoposti;
- b) approva le linee programmatiche proposte annualmente dal Comitato Esecutivo;
- c) elegge i membri del Comitato Esecutivo, scegliendoli fra i soci con almeno tre anni di iscrizione;
- d) delibera le modifiche dello Statuto;
- e) delibera il trasferimento della sede sociale;
- f) approva il bilancio annuale e dà indicazione per l'eventuale pubblicizzazione dello stesso;
- g) approva il Regolamento interno di cui all'art. 16 del presente Statuto;
- h) approva annualmente l'ammontare della quota associativa e i termini del versamento.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata dal Comitato Esecutivo mediante affissione, nella bacheca della sede sociale e nei luoghi stabiliti, dell'avviso di convocazione in cui è indicato l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente il cinquanta per cento più uno dei soci; l'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti.

L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente almeno un ventesimo dei soci e comunque non meno di trenta soci; l'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Per la modifica dello Statuto Sociale e per lo scioglimento dell'Associazione, è richiesta la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

E' ammesso il voto per delega, concessa esclusivamente ad altro socio; ogni socio non potrà rappresentare più di cinque soci.

## **Articolo 11**

Le cariche dei componenti del Comitato Esecutivo sono gratuite.

Il Comitato Esecutivo è formato da un numero di soci non inferiore a cinque e non superiore a quindici, eletti dall'Assemblea dei soci. Per altro, la prima volta il Comitato Esecutivo è eletto dai soci fondatori nel proprio ambito. I soci eletti rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato Esecutivo esclusivamente i soci.

Il Comitato Esecutivo:

- a) elegge al suo interno il Presidente;
- b) provvede, nella prima seduta successiva al verificarsi della cessazione, alla sostituzione dei propri membri cessati per qualsiasi causa, seguendo l'ordine della graduatoria dei non eletti;
- c) si riunisce di norma ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o almeno due membri ne facciano richiesta scritta; per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri, delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- d) delibera l'ammissione di nuovi soci che ne hanno fatto richiesta;
- e) delibera l'esclusione dei soci nei casi previsti dal presente Statuto;
- f) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie;
- g) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, prendendo le iniziative idonee alla realizzazione delle stesse;
- h) amministra i fondi dell'Associazione per l'attuazione degli scopi statutari e dei programmi

deliberati dall'Assemblea dei soci;

- i) redige il bilancio da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- j) propone all'Assemblea eventuali modifiche dello statuto;
- k) determina annualmente l'ammontare della quota associativa ed i termini del versamento.

A cura del Comitato Esecutivo devono essere tenuti, con le modalità di legge, i seguenti libri sociali:

- libro dei soci,
- libro verbali Assemblee,
- libro verbali Comitato Esecutivo.

## **Articolo 12**

Il Presidente è eletto, sia la prima volta in sede di costituzione sia successivamente, dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri.

La carica di Presidente è gratuita. Il Presidente:

- a) presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
- b) convoca e presiede il Comitato Esecutivo, invitando il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
- c) rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge ed ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- d) è responsabile, congiuntamente al Comitato Esecutivo, dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi deliberati dall'Assemblea dei soci;
- e) presenta annualmente all'Assemblea generale dei soci il bilancio dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro del Comitato Esecutivo più anziano di età.

## **Articolo 13**

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che sono nominati dal Padre, legale rappresentante della Piccola Casa della Divina Provvidenza. Tali componenti possono essere scelti anche fra i non soci.

Le cariche dei componenti del Collegio dei Probiviri sono gratuite.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di garantire la continuità spirituale dettata da San Giuseppe Benedetto Cottolengo all'interno dell'Associazione e di vigilare sull'osservanza, da parte del Comitato Esecutivo, delle finalità espresse nell'art. 3 del presente Statuto.

Partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo, alle Assemblee ordinarie e straordinarie, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

## **Articolo 14**

Le cariche dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono gratuite.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti per la prima volta in sede di

costituzione e successivamente dall'Assemblea, fra i soci, contestualmente all'elezione del Comitato Esecutivo, ed ha un mandato di durata pari a quello del Comitato suddetto.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Comitato Esecutivo riferendone con relazione all'Assemblea.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

#### **Articolo 15**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto alla Fondazione Cottolengo ONLUS o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore indicate dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza.

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

#### **Articolo 16**

Per l'attuazione del presente Statuto, il Comitato Esecutivo potrà redigere un apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

#### **Articolo 17**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle norme di legge vigenti in materia.